SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 818)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori TROPEANO, SESTITO, LUGNANO, MACCARRONE, ZICCARDI e IANNARONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 LUGLIO 1977

Cessione in proprietà di alloggi costruiti dallo Stato in dipendenza di terremoti

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge 30 marzo 1965, n. 225, allo scopo di agevolare la cessione in proprietà di alloggi costruiti a carico dello Stato, in conseguenza di terremoti, si dispose che tutti gli alloggi costruiti entro il 31 dicembre 1945 fossero ceduti in proprietà a coloro che li abitavano alla data di entrata in vigore della legge stessa e che ne avessero fatta richiesta entro il 31 dicembre 1966, indipendentemente dalla procedura e dal possesso dei requisiti previsti dagli articoli 255 e seguenti del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.

La cessione in proprietà degli alloggi per terremotati costruiti successivamente al 31 dicembre 1945 continuava, invece, ad essere regolata dalle disposizioni del richiamato testo unico n. 1165 che all'articolo 255 prevede l'assegnazione in proprietà soltanto a favore di chi trovasi in possesso della qualifica di terremotato e risulti iscritto negli appositi elenchi degli aventi diritto.

Si determinava, in tal modo, un trattamento ingiustificatamente sperequato tra cittadini che trovavansi ad abitare — alla data di entrata in vigore della legge n. 225 — in alloggi per terremotati, costruiti a carico dello Stato, in relazione alla data di costruzione degli alloggi stessi.

Con la conseguenza, per di più, che gli assegnatari esclusi dai benefici della legge 30 marzo 1965 non potevano — nella stragrande maggioranza — in alcun caso vallersi delle disposizioni contenute nel testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, per conseguire la cessione a riscatto, o perchè non in possesso della qualifica di terremotati — espressamente prevista dall'articolo 255 — o perchè, pur essendo terremotati, non potevano essere iscritti negli elenchi degli aventi titolo essendo scaduto il termine per l'aggiornamento di tali elenchi — fissato dalla legge 17 dicembre 1953, n. 937 — sin dal 14 gen-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

naio 1955, senza che sia intervenuto alcun provvedimento di proroga.

Tale situazione determinava l'insorgere di legittime doglianze e vibrate proteste che periodicamente si rinnovano soprattutto in alcuni comuni calabresi particolarmente colpiti dal terremoto del 1947.

In data 8 marzo 1973 il Ministro dei lavori pubblici del tempo recepiva doglianze ed istanze di assegnatari esclusi dai benefici della legge del 1965, e, di concerto con il Ministro delle finanve e con quello del tesoro presentava al Senato il disegno di legge numero 963, nell'intento di ovviare, il più rapidamente possibile, agli inconvenienti rappresentati estendendo, praticamente, i benefici della legge n. 225, a coloro che abitano alloggi per terremotati ultimati successivamente al 1° gennaio 1946 e non oltre il 31 dicembre 1961.

Il disegno di legge indicato veniva approvato dal Senato nella seduta del 20 febbraio 1974, e trasmesso alla Camera dei deputati.

L'interruzione della legislatura non consentiva la definitiva approvazione del provvedimento.

Da ciò l'opportunità e necessità del presente disegno di legge che si propone con articolazione pressochè identica a quella del disegno di legge n. 963 della precedente legislatura, fidando nella più sollecita approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli alloggi costruiti a carico dello Stato in conseguenza di terremoti, ultimati successivamente al 1° gennaio 1946, e non oltre il 31 dicembre 1966, sono ceduti in proprietà a coloro che ne facciano richiesta e che vi abitino alla data di entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dalla procedura e dal possesso dei requisiti previsti dagli articoli 255 e seguenti del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.

Le domande per l'assegnazione in proprietà dei predetti alloggi debbono essere presentate agli ingegneri capo degli Uffici del genio civile competenti per territorio entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Gli alloggi di cui al precedente articolo 1, per i quali non sia stata esercitata la facoltà di riscatto ivi prevista, saranno trasferiti in proprietà, a cura dell'Amministrazione dei lavori pubblici, all'Istituto autonomo per le case popolari, competente per territorio.

Art. 3.

Il prezzo di cessione degli alloggi è dato dal valore venale degli alloggi stessi ridotti del 40 per cento, nonchè di un ulteriore 0,25 per cento per ogni anno di effettiva occupazione dell'alloggio da parte del richiedente.

Il valore venale è determinato dall'Ufficio tecnico erariale competente per territorio alla data dell'entrata in vigore della presente legge, sulla base dei dati forniti dall'ingegnere capo del locale Ufficio del genio civile.

Per gli alloggi costruiti con i proventi delle addizionali a favore dei terremotati il

prezzo risultante dal primo comma è ridotto ulteriormente del 20 per cento, a condizione che il cessionario o altro componente del suo nucleo familiare non siano proprietari di altro alloggio nel territorio dello stesso comune.

Art. 4.

I contratti per la cessione in proprietà degli alloggi indicati nella presente legge sono stipulati dagli enti gestori, a norme e per conto dello Stato, o dagli enti proprietari, e approvati dai provveditori alle opere pubbliche competenti per territorio.

Art. 5.

Gli assegnatari degli alloggi trasferiti in proprietà agli Istituti autonomi per le case popolari competenti per territorio, come previsto dal precedente articolo 2, a partire da un anno dall'entrata in vigore della presente legge hanno facoltà di chiederne la cessione in proprietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e successive modificazioni.

Art. 6.

Per quanto non disposto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le norme del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e successive modificazioni.